

# STATUTO

## LUM JEAN MONNET - CASAMASSIMA - BARI

### SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

- 1 - E' istituita in provincia di Bari, con sede a Casamassima, l'Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea "Jean Monnet"- LUM di seguito denominata Università.
- 2 - L'Università appartiene alla categoria delle Università previste dall'art.1, n.2, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 Agosto 1933, n.1592, ed è posta sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. E' autonoma, ai sensi dell'art.33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
- 3 - L'Università rilascia titoli di studio aventi valore legale.

#### Art. 2

- 1 - L'Università è promossa dall'Associazione per la Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", che ne garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicurano la dotazione finanziaria ed il mantenimento, come indicato nella tabella 1 allegata al presente Statuto
- 2 - Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti, a qualunque titolo.

#### Art. 3

- 1 - Gli scopi precipi dell'Università sono quelli di diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di ricerca e di insegnamento, nonché la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere. L'Università riconosce inoltre il ruolo fondamentale della ricerca e per meglio promuoverla favorirà la collaborazione interdisciplinare e di gruppo tra i vari organi dell'Università ed altre strutture universitarie italiane e straniere.
- 2 - L'Università nel perseguire i suoi fini istituzionali si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona ed impegnerà nella propria opera i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti.
- 3 - L'Università si impegna a promuovere il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali, organizzando inoltre servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi.

### Sezione II: ORGANI DELLA LUM "JEAN MONNET"

#### Art. 4

- 1 - Sono Organi dell'Università:
  - a) Il Consiglio di Amministrazione;
  - b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Rettore;
  - d) Il Senato Accademico;
  - e) I Consigli di Facoltà;
  - g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - h) Il Nucleo di valutazione interno.

- 2 - Gli Organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto.

#### Art. 5

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione é composto da:
  - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Presidente dell'Associazione Libera Università Mediterranea ;
  - c) il Presidente della Fondazione "Caterina Degennaro";
  - d) il Rettore;
  - e) il Direttore Amministrativo
  - f) otto Consiglieri nominati dalla stessa Associazione;
  - g) un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
  - h) due Professori di ruolo della Università designati dal Senato Accademico;
  - i) un rappresentante dei ricercatori dell'Università designato dal Senato Accademico;
  - l) due rappresentanti degli studenti.

- 2 - Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare, almeno per un triennio, un contributo per il funzionamento della Università di importo determinato dal Consiglio stesso.
- 3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università viene nominato d'intesa dalla Associazione Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", tra i due Presidenti in carica.
- 4 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, elegge, tra tutti i suoi componenti, un Vice Presidente.
- 5 - Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati; il Presidente dell'Associazione per la Libera Università Mediterranea e quello della Fondazione "Caterina Degennaro" rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.
- 6 - I componenti del Consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 7 - Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se palese.
- 8 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.
- 9 - La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
- 10 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Amministrativo;
- 11 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a dieci.

#### **Art. 6**

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.
- Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:
- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;
  - b) nomina il Rettore, su proposta degli Enti promotori di cui all'art. 2 comma 1, fra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università, ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università stessa;
  - c) nomina i Presidi, scegliendo fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università;
  - d) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutors e i collaboratori linguistici, su proposta del Senato Accademico;
  - e) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
  - f) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
  - g) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi e sul loro eventuale esonero;
  - h) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi e di borse di studio;
  - i) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
  - j) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;
  - k) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
  - l) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;
  - m) delibera e propone al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le eventuali modifiche del presente Statuto;
  - n) delibera i regolamenti dell'Università fatta eccezione per il regolamento didattico di ateneo, nonché per i regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà;
  - o) delibera l'istituzione di ulteriori corsi di perfezionamento, sentito il Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa;
  - p) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di lauree "honoris causa";
  - q) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi ed operativi
- 2 - Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, udito il Senato Accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione, ferma restando la vigente disciplina in materia di accessi all'Università.

#### **Art.7**

1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
- b) convoca e presiede il Consiglio stesso,
- c) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;
- f) provvede su delega del Consiglio di Amministrazione all'adozione degli atti per le materie di cui all'art.6, comma 1, lettere e), f) e k).

2 - In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

#### **Art.8**

1 - Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

2 - Il Rettore:

- a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
- b) sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'Università, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione semestrale;
- c) convoca e presiede il Senato accademico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente, dei ricercatori e degli studenti;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
- f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
- g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3 - Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un Pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art.9**

1 - Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Presidi delle Facoltà di cui si compone l'Università.

2- Alle sedute del Senato Accademico partecipa anche il Direttore Amministrativo con voto solo consultivo e con funzioni di segretario.

3 - Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare il Senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;
- b) definisce gli indirizzi dell'attività di ricerca;
- c) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
- d) delibera il regolamento didattico di Ateneo e relative modifiche e formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto;
- e) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
- g) procede all'attivazione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3 - Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### **Art.10**

1 - Le Facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto ed hanno il compito primario di promuovere e di organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i Dottorati di ricerca.

2 - Sono organi della Facoltà:

- a) il Preside;
- b) il Consiglio di Facoltà.

3 - L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

#### **Art.11**

1 - Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

2 - In particolare il Preside:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
- c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
- d) è membro di diritto del Senato Accademico;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento;

3 - Il Preside viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) e dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato

4 - Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della Facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un Vice Preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art.12**

1 - Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi.

2 - Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal consiglio stesso nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

3 - Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

- a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
- b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Corso di Laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
- c) la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
- d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
- e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di studio e alle relative modalità di ammissione;
- f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree "honoris causa" al Senato Accademico che provvederà a sottoporle al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni come previsto dall'art.6, comma 1, lettera p) del presente Statuto;
- g) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

#### **Art.13**

La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalità stabilite all'art.24 comma 2.

#### **Art.14**

1 - Il Nucleo di valutazione interno è nominato dal Consiglio di Amministrazione e valuta l'attività accademica e di ricerca secondo la normativa vigente.

2 - Il Nucleo di valutazione interno è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3 - L'Università assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

### **SEZIONE III: PERSONALE DOCENTE**

#### **Art.15**

1 - Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

- a) professori di prima fascia
- b) professori di seconda fascia.

2 - Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

3 - In caso di trasferimento all'Università di professori di ruolo provenienti da altre Università, ad essi spetterà un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle università statali.

4 - Ai professori di ruolo si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale;

**Art.16**

- 1 - Il ruolo organico dei ricercatori universitari dell'Università è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera d) del presente Statuto.
- 2 - Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.
- 3 - Ai ricercatori si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale;

**Art.17**

- 1 - Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.
- 2 - I ruoli organici previsti all'art.21 del presente Statuto potranno essere modificati su proposta delle Facoltà interessate, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Art.18**

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, può nominare professori a contratto, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale.
- 2 - Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, secondo la normativa vigente;
- 3 - Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

**Art.19**

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Senato Accademico, può assumere collaboratori linguistici di madre lingua, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.
- 2 - Il trattamento economico di tali collaboratori e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento nel rispetto della vigente normativa in materia
- 3 - Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

**SEZIONE IV: PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO****Art.20**

- 1 - L'Università per l'espletamento dei servizi, dispone di personale tecnico-amministrativo.
  - 2 - L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposito regolamento.
  - 3 - Per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del predetto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia.
- Inoltre a tale personale è assicurato, anche mediante appositi interventi integrativi, il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto dalla normativa vigente.

**Art.21**

In sede di prima applicazione del presente Statuto tenendo conto dei primi anni di attività con l'attivazione contestuale dei quattro Corsi di Laurea della Facoltà di Economia e di tutti gli indirizzi della Facoltà di Giurisprudenza, la dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo è stabilita nella tabella 2 allegata al presente Statuto.

**SEZIONE V: ORDINAMENTO DIDATTICO****Art.22**

- 1 - La LUM "JEAN MONNET" è costituita dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Giurisprudenza.
- 2 - a. la Facoltà di Economia conferisce:
  - a. 1 Laurea in Economia Aziendale;
  - a.2 Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
  - a.3 Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
  - a.4 Laurea in Economia Assicurativa e Previdenziale;
- b. la Facoltà di Giurisprudenza che conferisce la Laurea in Giurisprudenza
- 3 - Gli ordinamenti degli studi relativi alle due Facoltà sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari.
- 4 - L'Università può istituire corsi di laurea, universitario, di diploma universitario, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può istituire altresì i corsi previsti dall'art.6, comma 2, della legge 19 Novembre 1990 n.341.

## **SEZIONE VI: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art.23**

1 - L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, scelto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente.

### **Art.24**

1 - Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

2 - Con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera n), sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo - contabili, nonché le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

## **SEZIONE VII: NORME TRANSITORIE**

### **Art.25**

1 - Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il Presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.

2 - Il Presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati, di comune accordo, dall'Associazione per la Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro":.

3 - Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

4 - I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte delle facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

5 - Il comitato ordinatore cesserà le sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e due di seconda fascia, e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

6 - Finché non sarà costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni saranno svolte dal un Comitato Tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati di comune accordo dall'Associazione per la Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro".

### **Art.26.**

1 - Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico - amministrativo previsti nella tabella 2, allegata al presente Statuto, si provvederà, nelle more dei relativi concorsi secondo la vigente normativa in materia.

#### *Tabella 1*

Dotazioni finanziarie LUM "JEAN MONNET"

a) Impegno finanziario della Fondazione "Caterina Degennaro" per il sostegno delle attività istituzionali della LUM "JEAN MONNET":

a.1) a.a. 1999 - 2000: lit. 3.100 milioni;

a.2) a.a. 2000-2001: lit. 3.750 milioni;

a.3) a.a. 2001-2002: lit. 4.400 milioni;

a.4) a.a. 2002-2003: lit. 4.500 milioni

b) Investimenti ed immobili, attrezzature, arredi e strumenti inerenti allo svolgimento della attività universitaria messi a disposizione in comodato d'uso a titolo gratuito per 8 anni, rinnovabili, dalla società Trade service srl. Lit. 5 miliardi

*Tabella 2*

Organico personale LUM "JEAN MONNET"  
Facoltà di Economia e di Giurisprudenza

a) Personale docente:

- a.1) Professori prima fascia n. 12
- a.2) Professori seconda fascia n. 24
- a.3) Ricercatori n. 27

b) Personale tecnico Amministrativo:

- b.1) Dirigenti - Direttore Amministrativo n. 1
- b.2) IX Vice dirigente n. 2
- b.3) VIII (Amministrazione, biblioteca, CED) n. 3
- b.4) VII (Amministrazione, biblioteca, CED) n. 4
- b.5) VI (Amministrazione, biblioteca, CED, Uff. tecnico) n. 5
- b.6) V (Amministrazione, Ufficio tecnico) n. 3
- b.7) IV (Amministrazione, servizi ausiliari) n. 3
- b.8) III (servizi ausiliari, bidello) n. 3